

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1905-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BUDIN)

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,**  
**Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

**col Ministro delle attività produttive**

**col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**e col Ministro per i beni e le attività culturali**

*(V. Stampato Camera n. 2810)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 dicembre 2002*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica risponde all'esigenza di aggiornare la cornice normativa rappresentata dal precedente Accordo italo-iugoslavo del 1980 di cooperazione scientifica e tecnologica, ormai inadeguata a seguito della dissoluzione della Repubblica federale di Jugoslavia.

Per altro verso, va considerato che tale Accordo non garantisce più una congrua capacità di finanziamento ai fini dell'attuazione dei progetti bilaterali di collaborazione tecnologica.

Una parte preminente del nuovo Accordo è dedicata alla collaborazione interuniversitaria.

La relazione governativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo cita inoltre il «polo scientifico» di Trieste quale riferimento primario

della cooperazione tra i due Paesi, soprattutto per la formazione e la specializzazione di tecnici croati.

L'Accordo è composto da dodici articoli, per la cui compiuta illustrazione si rinvia alla relazione governativa, mentre il disegno di legge consta di quattro articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica, il secondo l'ordine di esecuzione, il terzo la quantificazione degli oneri finanziari, con la corrispondente indicazione relativa alla copertura, e l'ultimo la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

BUDIN, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

4 marzo 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

11 marzo 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che la copertura finanziaria del provvedimento, di cui al comma 1 dell'articolo 3, si intenda quale limite massimo di spesa.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 209.940 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ed in 215.230 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



